REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica in persona del Cons. dr. Antonino GRASSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 21542 del registro di Segreteria, introdotto, con ricorso depositato il 7.8.2024, Omissis, rappresentati e difesi, giuste procure in atti, da avv. Mariolina Lucidi (C.F. LCDMLN89D68H501S), con lei elettivamente domiciliati all'indirizzo digitale: mariolina.lucidi@pecavvocatitivoli.it

Contro

- I.N.P.S.- D.P. di Genova, c.f. 80078750587, con sede in Piazza Della Vittoria 6R, 16121, Genova (GE), in persona del Dirigente p.t.; I.N.P.S.- Polo Naz. Esercito c/o D.P. Chieti, c.f. 80078750587, con sede in Via Domenico Spezioli 12, 66100, Chieti (CH), in persona del Dirigente p.t.; I.N.P.S.- Polo Naz. Guardia di Finanza, c/o D.P. di Viterbo, c.f. 80078750587, con sede in Via Matteotti 29, 01100, Viterbo (VT) in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso, disgiuntamente, dagli Avv.ti Alberto Fuochi (PEC avv.alberto.fuochi@postacert.inps.gov.it - c.f. FCH LRT58S22D969F) Lilia Bonicioli (PEC avv.lilia.bonicioli@postacert.inps.gov.it – c.f. BNCLLI65E54D969F) e Pietro Capurso (PEC avv.pietro.capurso@postacert.inps.gov.it - c.f. CPR

PTR62S05A669C) per procura generale alle liti del 22.3.2023, rep. 37875 a rogito notaio Roberto Fantini in Roma.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato il 7.8.2024 gli odierni ricorrenti hanno adito questa Corte per l'accertamento del loro diritto alla rideterminazione della pensione percepita da ciascuno di essi, operando il ricalcolo di tutti gli assegni pensionistici, per il biennio 2023/2024, in applicazione degli indici di perequazione determinati ai sensi della legge n. 388/2000 (c.d. meccanismo dei tre scaglioni), in base all'aliquota prevista per l'ammontare di ciascuno, oltre al rimborso degli arretrati maturati e non percepiti, rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda fino al momento dell'effettivo soddisfo.

A tal fine hanno esposto che:

- sono ex militari in congedo, collocati in quiescenza e titolari di pensione di anzianità: ° Omissis collocato in quiescenza con decorrenza dal 01/09/2010 e titolare di pensione di anzianità n.Omissis, posta in pagamento presso l'I.N.P.S – D. P. di Genova; ° Omissis collocato in quiescenza con decorrenza dal 25/09/2001, titolare di pensione di anzianità n. Omissis, posta in pagamento presso l'I.N.P.S – D. P. di Genova; ° Omissis collocato in quiescenza con decorrenza dal 25/06/2004, titolare di pensione di anzianità n.Omissis, posta in pagamento presso l'I.N.P.S – D. P. di Genova;

- hanno presentato all'Istituto previdenziale apposite richieste di ricalcolo dei trattamenti di pensione per il biennio 2023/2024, in applicazione degli indici di perequazione determinati ai sensi della legge n. 388/2000 (c.d. meccanismo

dei tre scaglioni) e rimborso degli arretrati maturati e non percepiti;

- il resistente Istituto ha replicato solo all'istanza presentata dal Omissis;

- con la legge n. 197 del 29/12/2022, attuata dal decreto interministeriale del 20 novembre 2023, recante "Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2024, è stato stabilito un nuovo meccanismo di calcolo della perequazione automatica delle pensioni valido per il biennio 2023/2024, in virtù del quale il ricalcolo della perequazione degli assegni pensionistici deve avvenire in base a sei fasce di rivalutazione, a seconda dell'importo percepito dal titolare della prestazione pensionistica;

- il meccanismo di rivalutazione dei trattamenti pensionistici recato dalla predetta legge n. 197/2022 è fortemente penalizzante per i titolari di pensioni appartenenti alle fasce medio-alte, quali i ricorrenti;

-che tale meccanismo presenterebbe diversi profili di illegittimità costituzionale, ampiamente illustrati.

Concludono, in via preliminare, per la rimessione alla Corte costituzionale della q.l.c. del sistema di perequazione automatico delle pensioni c.d. a sei fasce, recato dalla legge n. 197/2022, con riferimento agli art. 2, 3, 36 primo comma, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione; con sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio; nel merito, previa pronuncia caducatoria, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo degli assegni pensionistici loro intestati, con applicazione del meccanismo dei c.d. tre scaglioni di cui alla legge n. 388/2000, nonché il diritto ad ottenere la liquidazione di tutte le somme maturate non corrisposte, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi, dal momento dell'entrata in vigore della legge n. 197/2022, fino all'effettivo soddisfo; con ulteriore richiesta

subordinata eventuale.

Con memoria depositata il 17. 1.2025 il patrono dei ricorrenti, richiamata l'ordinanza della Sezione Toscana n. 33/2024, con la quale è stata sollevata q.l.c. delle disposizioni legislative censurate in questa sede, ha istato per l'accoglimento del ricorso introduttivo e di tutte le domande ivi spiegate, con particolare riferimento alla dedotta questione di legittimità costituzionale.

Con memoria depositata il 21.1.2025 si è costituito l'Istituto previdenziale, che: deduce l'infondatezza della domanda nel merito, atteso che il ricorso è carente in punto di fatto, non contenendo alcun elemento sufficientemente specifico da cui desumere i fatti di causa e neppure l'interesse ad agire; previa ricostruzione della normativa via via intervenuta in tema di perequazione dei trattamenti previdenziali, alla luce della giurisprudenza del giudice delle leggi, deduce la legittimità della legislazione vigente, con manifesta infondatezza della questione pregiudiziale sollevata dalle parti ricorrenti.

Con memoria depositata in data 28.1.2025 il procuratore dei ricorrenti ha replicato, deducendo la tardività della costituzione del resistente Istituto previdenziale e insistendo per la sospensione del giudizio o, in subordine, per il rinvio dello stesso; nel merito, per l'accoglimento del mezzo.

All'udienza pubblica del 29 gennaio 2025 il patrono dei ricorrenti, rappresentato da avv. Rachele De Stefanis, ha eccepito la tardività della costituzione di controparte e chiesto il rinvio in relazione alla imminente decisione della Corte costituzionale sulla dedotta q.l.c.; in subordine, insiste per la sospensione del giudizio. Il resistente ha aderito al rinvio.

Con ordinanza f.u. n. 3/2025 il giudizio è stato rinviato al ruolo del 9.4.2025.

Con atto depositato in data 17.2.2025 il procuratore dei ricorrenti ha depositato

rituale atto di rinuncia agli atti del giudizio, notificato a controparte.

Alla pubblica udienza del 9 aprile 2025 i procuratori delle parti non sono comparsi.

Considerato in

DIRITTO

Osserva questo giudicante che l'estinzione del giudizio chiesta dai ricorrenti giusta rinuncia agli atti del processo ex art. 110 c.g.c. non è suscettibile di delibazione. A mente del comma 3 della disposizione codicistica appena richiamata, la rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme. Nel caso di specie non risulta depositata l'accettazione *de qua* da parte dell'istituto previdenziale, che non è neanche comparso alla pubblica udienza.

Deve quindi passarsi all'esame del merito della domanda. Ai fini del decidere è sufficiente richiamare quanto affermato dal giudice delle leggi con la sentenza n. 19/2025, a definizione della q.l.c. di cui in narrativa. Richiamando la propria pregressa giurisprudenza, il giudice costituzionale, in esito ad un articolato percorso argomentativo, ha dichiarato non fondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, censurato dai ricorrenti. Alla pronuncia della Corte costituzionale, in questa sede richiamata ai sensi dell'art. 17 delle Norme di attuazione del codice di giustizia contabile, segue l'infondatezza della domanda attorea.

Le spese di lite possono essere compensate in relazione al contegno processuale delle parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.

IL GIUDICE

Antonino Grasso

Depositata in Segreteria il 15 aprile 2025

Per il Direttore della segreteria

Elena Asta

F.to digitalmente